

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA RELATIVE ALL'ACQUISTO DI UNITA' DA DIPORTO

(Le condizioni di seguito indicate non costituiscono offerta al pubblico di cui all'art. 1336 c.c.)

1. INFORMAZIONI SU CGL ITALIA S.p.A.

CGL ITALIA S.p.A. a socio unico, con sede legale e amministrativa in Milano, cap 20124, via Guglielmo Silva 34, capitale sociale Euro 4 000 000 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 05 476 560 965 codice fiscale e Partita IVA 05 476 560 965, REA MI-1824456, iscritta all'Albo Generale degli Intermediari Finanziari tenuto presso la Banca d'Italia con il n. 39 094, soggetta alla direzione e coordinamento di CGL Compagnie Générale de Location d'Equipements S.A., con sede in Francia, Marcq en Baroeul (59708) - 69 avenue de Fiandre, soggetta all'istituto di vigilanza francese Banque de France.

CGL ITALIA S.p.A. è soggetta a vigilanza informativa da parte della Banca d'Italia.

2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Per contratto di Locazione Finanziaria si intende l'operazione di locazione di beni mobili o immobili (in seguito anche "bene" o "imbarcazione"), effettuata da una società di leasing (in seguito, "Società di leasing o Locatore") ad un terzo (in seguito "Cliente o Conduttore"), che può perseguire una duplice finalità e può avere, conseguentemente, un duplice schema giuridico ed una duplice causa tipica.

- c.d. **Leasing Finanziario**: In tal caso la Locazione Finanziaria persegue l'acquisto della proprietà del bene e pertanto il contratto ha la causa tipica e lo schema giuridico del finanziamento, ovvero del contratto di mutuo. Il Locatore acquista un bene mobile o immobile da un terzo venditore designato dal Conduttore e lo cede a quest'ultimo in Locazione Finanziaria. In tali fattispecie la durata del contratto si dipana in un arco temporale relativamente breve rispetto all'effettiva vita utile del bene, prevede la facoltà di riscatto al termine del periodo d'ammortamento dei canoni oltre il quale il bene, conserva un apprezzabile valore economico. Particolare rilevante del contratto di **Leasing Finanziario**, che lo rende simile alla vendita con riserva di proprietà, (1523 e ss. c.c.) consiste nel fatto che nonostante la proprietà passi solamente al momento in cui venga esercitato il diritto di riscatto, dal momento della consegna del bene, grava comunque sul Conduttore ogni rischio relativo alla sorte dei beni.

- c.d. **Leasing Operativo**: In tale secondo caso la Locazione Finanziaria può avere ad oggetto il semplice godimento del bene per un periodo determinato ad un canone prefissato. Nel **Leasing Operativo** lo schema giuridico e la causa tipica corrispondono sostanzialmente a quelli della locazione di diritto comune. Normalmente il contratto si dipana su un arco temporale molto più lungo, l'ammontare del canone è correlativamente più basso di quanto non accada nel caso de **Leasing Finanziario** e non è previsto il diritto di riscatto.

In ogni caso la remunerazione del contratto o corrispettivo del Locatore è costituito dall'interesse applicato sulle somme corrispondenti al canone della Locazione Finanziaria ed è commisurato a vari parametri fra cui il costo del denaro ed il rischio sopportato dal Locatore, quest'ultimo determinato, principalmente, dalla durata del contratto e dalle garanzie offerte dal Conduttore.

L'operazione di Locazione Finanziaria è frequentemente accompagnata da obbligazioni accessorie ed aggiuntive volte a garantire, per quanto possibile, la soddisfazione del credito del Locatore.

Il presente contratto di Locazione Finanziaria non fa eccezione in tal senso, ponendo a carico del Conduttore alcune obbligazioni accessorie ed aggiuntive rispetto al semplice rimborso del capitale, oltre gli interessi alle scadenze pattuite ed alcuni diritti in favore della Società di leasing quali:

- eventuale rilascio di fideiussione da parte del Conduttore;
- obbligo di custodia, manutenzione, assicurazione del bene oggetto del contratto.

Il Conduttore ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa con primaria società d'assicurazione, a copertura dell'eventuale perimento, danneggiamento dei beni oggetto di Locazione Finanziaria.

Rischi tipici	Rischi connessi a particolari vicende
<p>I rischi attinenti al normale svolgimento del rapporto, sono quelli comuni ai contratti di Locazione Finanziaria derivanti dall'impegno irrevocabile del Conduttore a corrispondere l'importo del canone oltre ad interessi ed oneri accessori, indipendentemente dal verificarsi di fatti quali, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sopravvenute modifiche della normativa tributaria, civilistica o amministrativa, che deprimano o facciano venir meno la convenienza alla prosecuzione contratto, per il Conduttore; - mancato avveramento di condizioni, diritti o aspettative relativamente all'ammissione a gare pubbliche, o all'accesso ad agevolazioni di qualsiasi natura; - verificarsi di ogni altro fatto che faccia venir meno l'interesse, da parte del Conduttore, alla prosecuzione del rapporto o al bene per il quale è stata stipulata la Locazione Finanziaria. 	<p>I rischi che attengono alle vicende anomale del contratto di Locazione Finanziaria sono, prevalentemente, quelli connessi ai casi d'inadempimento, ritardo nell'adempimento da parte del Conduttore oppure a vicende relative alla vita dei beni acquistati, atteso che il ruolo meramente finanziario del Locatore lo esonera da qualsiasi responsabilità in tal senso, quali a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risoluzione del contratto e riconsegna del bene oggetto di Locazione Finanziaria; - applicazione degli interessi di mora in via automatica (cioè senza necessità di una specifica intimazione); - impossibilità di agire verso il Locatore per vizi e difetti relativi al bene acquistato, ritardata, difforme od omessa consegna da parte del venditore; - responsabilità per distruzione, perimento, furto o danneggiamento del bene oggetto di finanziamento; - responsabilità dell'obsolescenza di carattere tecnologico o normativo del bene oggetto di finanziamento; - verificarsi di ogni altro fatto relativo alla vita del bene oggetto di Locazione Finanziaria.

3. CONDIZIONI ECONOMICHE DI MASSIMA DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE

Il corrispettivo per l'attività di Locazione Finanziaria è dato dalla somma del canone anticipato iniziale e dei canoni periodici il cui ammontare varia a seconda della struttura dell'operazione finanziaria che tiene conto, tra l'altro, del costo originario del bene, dell'ammontare dell'importo eventualmente versato a titolo di canone anticipato iniziale, della durata della locazione, della periodicità dei pagamenti, del prezzo per il diritto di riscatto e del tasso di leasing ecc.

Il tasso leasing è l'indice comunemente utilizzato per individuare la maggiore o minore onerosità dell'operazione, alla determinazione del quale concorrono, solitamente, diversi elementi quali grado di rischio, di onerosità e complessità dell'operazione e corrisponde al «tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi» - Istruzioni di Banca d'Italia.

Il tasso leasing è predeterminato e rimane fisso; non è quindi soggetto a indicizzazione.

Il tasso leasing effettivamente praticato viene indicato nel contratto. Nel seguito si riportano i tassi leasing massimi praticati.

Costo dell'Imbarcazione oggetto di locazione finanziaria	Da 31.000 a 50.000 Euro	Oltre 50.000 Euro
Tasso leasing massimo praticato	10,36%	8,37%

Si precisa che il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato ai sensi dell'art. 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108 e pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale, rappresenta il tasso effettivo globale medio riscontrato sul sistema. Pertanto il tasso di leasing applicato sulla singola operazione potrà essere anche superiore al corrispondente TEGM, ma non potrà mai superare il tasso di usura di cui al comma 4, dell'art. 2 della medesima L. 7 Marzo 1996, n. 108, che viene calcolato aumentando della metà il TEGM medesimo, risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso. I TEGM delle operazioni di locazione finanziaria oggetto di questo Foglio Informativo pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (sempre consultabili sul cartello esposto nei locali aperti al pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 7 marzo 1996, n. 108) sono i seguenti:

Costo in unità di Euro del bene locato (al netto IVA)	fino a 25.000 Euro	oltre 25.000 Euro
TEGM leasing del 1° trimestre 2011	8.36%	6.91%

Ogni eventuale variazione del costo dell'imbarcazione intervenuta, per qualsiasi causa (ivi compresa, ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, oscillazione cambi, tasse, sopratasse, diritti doganali, oneri fiscali, disposizioni dell'autorità, ecc.), comunque connessa con l'operazione di cui al presente contratto, da facoltà al Locatore di adeguare automaticamente il corrispettivo della locazione finanziaria.

Detto adeguamento viene eseguito tenendo conto, oltre che del maggior costo sostenuto, anche della variazione del tasso Euribor a un anno (come rilevato dal quotidiano "Il sole 24 Ore"), intervenuta tra la data di sottoscrizione del presente contratto e la data di consegna dell'imbarcazione di cui all'art. 4, che sarà quindi imputata in aumento o in diminuzione del tasso utilizzato per determinare il corrispettivo totale della locazione finanziaria indicato nel punto 5 delle Condizioni Particolari.

Altre Condizioni economiche della Locazione Finanziaria

- **Durata della locazione finanziaria:** da 3 a 15 anni;
- **Canone Anticipato iniziale:** dal 20% al 50%, oltre a Iva ai sensi di legge;
- **Periodicità dei canoni:** mensile o trimestrale o semestrale;
- **Prezzo di riscatto:** da 0,01% al 5% oltre ad Iva ai sensi di legge;
- **Deposito cauzionale:** Richiesto /non Richiesto;
- **Fideiussione:** bancaria o personale: Richiesta/non Richiesta;
- **Tasso di interesse di prelocazione:** Euribor 365 tre mesi maggiorato di uno spread del 3%;
- **Tasso di interesse di mora:** Euribor 365 tre mesi maggiorato di uno spread del 5%;
- **Indennizzo per riscatto anticipato:** canoni residui + prezzo di riscatto + 1% sull'ammontare dei canoni residui e del prezzo di riscatto, il tutto più Iva ai sensi di legge;
- **Penale per ritardata consegna dell'imbarcazione:** due trentesimi del canone mensile di locazione finanziaria per ogni giorno di ritardo nella restituzione (salvo risarcimento per maggior danno);
- **Risarcimento danni per risoluzione anticipata o per perdita/deterioramento totale dell'imbarcazione:** canoni residui non ancora maturati attualizzati al tasso Euribor 365 3 mesi diminuito di un punto percentuale + prezzo per opzione finale di acquisto (salvo risarcimento per maggior danno).

Spese tasse ed oneri accessori

• Spese istruttoria:	0,2% prezzo di acquisto al netto dell'IVA, con un minimo di 300€ + IVA
• Registrazione contratto:	Euro 60,00 + costi vivi
• Stesura perizie tecnico estimative sull'imbarcazione:	Tariffe albi professionali
• Spese notari:	Tariffe albi professionali
• Fine locazione finanziaria anticipata:	Euro 500,00 + costi vivi
• Supplemento per fine locazione:	Costi vivi
• Passaggio di proprietà dell'imbarcazione:	Euro 60,00 + costi vivi
• Rilascio procure/attestazioni:	Euro 100,00+ costi vivi
• Gestione contravvenzioni/sanzioni, pagamento imposte/tasse inevase:	Euro 100,00 + costi vivi
• Variazione domiciliare bancaria:	Euro 50,00+ costi vivi
• Gestione sinistri:	Euro 500,00 + costi vivi
• Rilascio copia documenti:	Euro 20,00 per documento + costi vivi
• Gestione insoliti:	Euro 30,00 per insoluto + costi vivi
• Incassi importi insoluti con interventi di Agenzie esterne specializzate:	15% dell'importo degli insoluti (minimo 150,00)
• Gestione imbarcazione ritirata:	Euro 500,00 + costi vivi
• Ispezione imbarcazione:	Euro 100,00
• Spese variazioni amministrative:	Euro 100,00
• Spese cancellazione locatario per riscatto a terzi:	Euro 100,00
• Spese proroga contrattuale:	Euro 200,00
• Spese per pratica subentro perfezionato:	Euro 200,00
• Spese subentro non perfezionato:	Euro 100,00

4. DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Per contratto di Locazione Finanziaria, come già accennato, si intende l'operazione di locazione di beni mobili o immobili, effettuata dal Locatore al Conduttore. Nella fattispecie il bene mobile oggetto del contratto di Locazione Finanziaria, è un'imbarcazione da diporto. L'imbarcazione viene acquistata dal Locatore previa specifica designazione da parte del Conduttore, del venditore, della marca, del modello e di ogni altra qualità.

Giova precisare che il genere di Locazione Finanziaria cui è riferito il presente Foglio Informativo, risponde al modello di *Leasing Finanziario*, sopra descritto per sommi capi ed è pertanto finalizzata all'acquisto, non del mero godimento, ma della proprietà dell'imbarcazione. Qualora il conduttore sia un privato consumatore, potranno essere oggetto di finanziamento unicamente imbarcazioni di costo pari o superiore a 31.000 Euro.

Elenco degli articoli del Contratto di Locazione Finanziaria

Il Contratto di locazione finanziaria è composto dalle premesse, **23 articoli**, dalle Condizioni Particolari e dagli altri allegati previsti per ogni singolo caso di specie, come la polizza fideiussoria per i casi in cui essa venga richiesta, l'appendice oneri accessori, il *fac-simile* di verbale di consegna ecc.

Di seguito si riportano l'elenco dei principali articoli che costituiscono le Condizioni generali del Contratto oltre che una sintesi dei loro contenuti più significativi. Le informazioni di questa sezione sono volte a richiamare l'attenzione del cliente su clausole non strettamente economiche contenute nel contratto, recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente oltre che quelle che possono costituire oggetto di variazione unilaterale; per le clausole di carattere più strettamente economico si rimanda alla sezione precedente.

Resta inteso che in caso di contestazioni o controversie si farà riferimento esclusivamente al contenuto dei singoli articoli così come previsti nel Contratto.

<ul style="list-style-type: none"> • Documento di sintesi • Condizioni Generali 1. Premesse 2. Oggetto e durata del contratto 3. Corrispettivo e modalità di pagamento 4. Consegna dell'imbarcazione e certificato di navigabilità 5. Obblighi del conduttore 6. Responsabilità e manleva 7. Modificazioni, migliorie e addizioni 8. Assicurazione 9. Perdita e deterioramento totale dell'imbarcazione 10. Qualifica di armatore 11. Cessione del contratto del contratto-sublocazione 12. Pegno e privilegi 13. Riconsegna dell'imbarcazione 14. Diritto di riscatto 15. Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine 16. Effetti della risoluzione del contratto 	<ul style="list-style-type: none"> 17. Interessi di mora 18. Oneri fiscali e spese 19. Assistenza salvataggio e recupero 20. Procedure di reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie 21. Foro competente 22. Forma convenzionale ed elezione di domicilio 23. Dichiarazione di utilizzo ai fini dell'applicazione dell'IVA sui canoni di Locazione finanziaria • Condizioni Particolari • Allegati <ul style="list-style-type: none"> - Dati del sottoscrittore e consenso al trattamento dei dati personali - Norme per la trasparenza - oneri accessori - Verbale di consegna, accettazione e collaudo - Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso - Fideiussione se prevista - <i>Fac-simile</i> di Convenzione Complementare e integrativa
--	---

Sintesi delle Clausole Principali

Art. 2 Oggetto e durata del contratto

Il Locatore si obbliga ad acquistare e a concedere in locazione finanziaria al Conduttore che accetta per sé, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, anche particolare, in via tra loro solidale, l'imbarcazione oggetto di locazione finanziaria alle condizioni indicate nel contratto (parte generale e condizioni particolari).

La locazione decorre dalla data di consegna dell'imbarcazione, salvo patto contrario.

Qualora, nel corso della locazione, il Conduttore voglia sostituire alcune delle dotazioni di bordo e/o acquistarne di nuove, purché tali nuove dotazioni accrescano il valore dell'imbarcazione o ne aumentino la vita utile, dovrà chiedere l'autorizzazione al Locatore che valuterà in piena autonomia se concedere un incremento dell'ammontare finanziato.

In caso di esito positivo Locatore e Conduttore sottoscrivono una Convenzione Complementare e integrativa alle Condizioni Particolari, al fine di rideterminare, tra l'altro, il corrispettivo totale della locazione e dei canoni residui. Il tutto come indicato nel *Fac-Simile* allegato al contratto.

Art. 4 Consegna dell'imbarcazione e Certificato di Navigabilità

La consegna del bene concesso in locazione finanziaria e la relativa accettazione produce in capo al Locatore un impegno irrevocabile all'acquisto dell'imbarcazione.

La sottoscrizione del verbale di consegna da parte del Conduttore attesterà la piena e incondizionata accettazione e gradimento dell'imbarcazione da parte di quest'ultimo e da tale momento l'imbarcazione sarà considerata, a tutti gli effetti, trasferita al Conduttore, con il correlativo passaggio di rischi e responsabilità a quest'ultimo.

Pertanto il Conduttore si impegna a sottoscrivere tale verbale soltanto dopo aver accertato, anche nell'interesse del Locatore, l'esatta corrispondenza dell'imbarcazione all'ordine di acquisto, l'assenza di vizi vincoli o pesi, la piena conformità a tutte le norme di legge nazionali, comunitarie e internazionali, l'idoneità all'uso, la presenza di tutte le dotazioni di bordo necessarie, la presenza di tutte le dichiarazioni di conformità, idoneità e marchio CE oltre che ogni altro documento o requisito previsto per legge ecc.

Il Conduttore, salvo patto contrario, dovrà concordare direttamente con il venditore dell'imbarcazione le modalità di consegna della stessa che risulteranno da apposito verbale, che costituirà parte integrante del presente contratto.

La mancanza del verbale di consegna, rende privi di effetti la consegna nei confronti del Locatore, con facoltà di quest'ultimo di risolvere anticipatamente il contratto e, comunque, di rivalersi nei confronti del Conduttore.

Art. 5 Obblighi del Conduttore

Il Conduttore nel corso d'esecuzione del contratto è soggetto ad una serie di obblighi e vincoli nella modalità di utilizzo del bene oggetto di locazione finanziaria, fra cui si segnalano:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- uso dell'imbarcazione in conformità alle leggi, usi e regolamenti;
- uso dell'imbarcazione per i fini dichiarati in contratto;
- utilizzo dell'imbarcazione per trasporti legali;
- esporre la bandiera nazionale e le sigle di individuazione ai sensi dell'art. 25 del D.L. 171/2005;
- scelta di approdi sicuri ove l'imbarcazione possa entrare, permanere, ed uscire in completa sicurezza sempre galleggiante;
- effettuazione degli adempimenti in materia di dispositivi di sicurezza, salubrità ambientale, inquinamento, ecc.;
- effettuazione delle verifiche, ispezioni e controlli periodici di conformità alle leggi, usi e regolamenti;
- diritto d'ispezione dell'imbarcazione da parte del Locatore;
- l'obbligo di comunicazione al Locatore del porto d'ormeggio abituale e di ogni eventuale variazione;
- l'obbligo di provvedere all'ottenimento del Certificato di Navigabilità e degli altri documenti prescritti dalle disposizioni di legge, usi e regolamenti;
- l'obbligo di conservazione della documentazione a bordo oltre che di un originale del contratto di locazione;
- l'obbligo d'esecuzione delle verifiche e dei collaudi a norma di legge, usi e regolamenti;
- l'obbligo d'esposizione della targa all'esterno dell'imbarcazione e della bandiera;
- l'obbligo di evidenziare il diritto di proprietà in capo al Locatore;
- l'obbligo di pagamento del Canone Rai ove dovuto;
- l'obbligo di tenere a bordo dell'imbarcazione, un originale del contratto di locazione finanziaria o una copia conforme (ai sensi dell'art. 42, del D.L. 171/2005 e successive modificazioni e/o integrazioni);
- l'obbligo di provvedere all'ottenimento, ed al successivo eventuale rinnovo, del Certificato di Sicurezza previsto dall'art. 26 del D.L. 171/2005 per la categoria di impiego normale di trasporto, nonché degli altri documenti di bordo prescritti dal D.L. 171/2005 e dalle altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
- l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti, nomine armatoriali, visite, ispezioni e collaudi di legge, compresi quelli connessi all' eventuale rinnovo del Certificato di Sicurezza da parte degli enti autorizzati (ad esempio il RINA) e degli altri documenti prescritti.

Art. 6 Responsabilità e manleva

Il ruolo del Locatore è meramente finanziario e sono a carico del Conduttore ogni rischio fra cui si segnalano l'assunzione a completo carico del Conduttore di tutti i rischi di deterioramento, perdita totale o parziale, perimento, nonché tutti i rischi derivanti dall'uso dell'imbarcazione, anche nelle ipotesi di forza maggiore, di caso fortuito e di fatto del terzo ed obbligo del Conduttore di darne avviso al Locatore entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, mediante lettera raccomandata A.R.

L'assunzione delle responsabilità e dei rischi a carico del Conduttore viene elencata in via esemplificativa e non esaustiva come segue:

- mancata omologazione o non rispondenza, anche se sopravvenuta, dell'imbarcazione o di parte della stessa alle norme antinfortunistiche od antinquinamento, violazione di diritti di privativa industriale, sequestro, requisizioni e similari;
- violazione di norme sulla tutela di brevetti o invenzioni o di altri diritti di terzi;
- vizi, palesi od occulti e difetti di funzionamento dell' imbarcazione, anche se sopravvenuti, mancanza di qualità promesse;
- eccessiva onerosità dell'imbarcazione;
- avaria, distruzione, perdita, sottrazione, danneggiamento o deterioramento dell'imbarcazione, anche parziale, per qualsiasi causa, anche se non imputabile al Conduttore;
- danni arrecati dall'imbarcazione a persone o cose del Conduttore o di terzi, anche se dovuti a suoi eventuali difetti o vizi, sia originari che sopravvenuti;
- uso dell'apparato radiotelegrafico e radiotelefonico.

Il Locatore è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi o inadempienze del venditore, ivi comprese la mancata consegna dell'imbarcazione, l'impossibilità di utilizzare l'imbarcazione alla data di decorrenza del contratto per qualsiasi ragione non direttamente imputabile al Locatore, casi in cui il Conduttore non avrà diritto, né di chiedere indennizzi o altri risarcimenti al Locatore, né di non corrispondere i canoni dovuti.

Il Conduttore s'impegna a manlevare il Locatore per qualsiasi evento dannoso o responsabilità derivanti dall'utilizzo proprio o improprio dell'imbarcazione.

Il Locatore, su richiesta del Conduttore, e a condizione che questi non sia moroso nel pagamento dei canoni, potrà surrogare il Conduttore stesso nei diritti verso il venditore o verso terzi o comunque gli conferirà i poteri e le facoltà affinché possa far valere reclami e azioni nei confronti di tali soggetti, con spese a carico del Conduttore.

Art. 8 Assicurazione

Il Conduttore - salvo patto contrario - ha l'obbligo di assicurare l'imbarcazione a propria cura e spese, a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna e per tutta la durata della locazione finanziaria.

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione e massimali di gradimento del Locatore, e dovrà prevedere tutti i rischi derivanti dalla navigazione o dai periodi di sosta, oltre che i rischi derivanti dall'installazione, incendio, furto e rapina, scoppio, esplosione, vicende atmosferiche, collisione, naufragio, dirottamento, sabotaggi e atti dolosi in genere nonché i danni derivanti da errori di navigazione e di manovra dell'equipaggio, e in genere ogni avvenimento dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito.

La polizza assicurativa dovrà coprire altresì i danni provocati a terzi o cagionati da terzi, nonché i rischi del personale navigante abitualmente o occasionalmente addetto al servizio di navigazione per le somme previste dai contratti collettivi applicabili, con polizza vincolata in favore del Locatore.

Il Conduttore dovrà inoltre stipulare tutte le assicurazioni prescritte dal Codice di Navigazione e dal D.L. 171/2005 tra cui anche la responsabilità civile ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni.

Copia delle polizze assicurative dovranno essere tempestivamente consegnate al Locatore.

Il Conduttore si assume ogni rischio e responsabilità derivante da omessa o insufficiente copertura assicurativa.

Il Conduttore si impegna, in sede di stipula del Contratto di Locazione Finanziaria, a delegare direttamente il Locatore all'incasso del risarcimento relativo al bene perito, rubato o danneggiato, oggetto di finanziamento, salvo, naturalmente, il diritto di retrocessione di qualsiasi somma residua al Conduttore.

Art. 9 Perdita e deterioramento totale dell'imbarcazione

In caso di perdita totale dell'imbarcazione oggetto del presente contratto per qualsiasi motivo, oltre che per caso fortuito o forza maggiore, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto e il Conduttore, nel limite massimo di tre mesi, dovrà provvedere, nei confronti del Locatore al pagamento di tutti i canoni non ancora scaduti, attualizzati utilizzando un tasso pari alla media Euribor 365 a tre mesi del mese precedente la data di risoluzione del presente contratto, diminuito di un punto percentuale, oltre al prezzo stabilito per l'acquisto dell'imbarcazione al termine del rapporto, al netto di eventuali indennizzi assicurativi eventualmente già percepiti dal Locatore, fatto salvo l'eventuale conguaglio a favore del Conduttore.

Art. 10 Qualifica di armatore

Il Conduttore ha l'obbligo, ove si renda necessario, di assumere e mantenere per tutta la durata della locazione finanziaria, la qualifica di armatore, con tutti gli obblighi e diritti conseguenti.

Ogni responsabilità patrimoniale, non patrimoniale, sia essa verso terzi, l'erario, o gli enti previdenziali per l'assunzione di personale di bordo o altra causa, grava sul Conduttore.

Art. 11 Cessione del Contratto - Sublocazione

L'articolo stabilisce che il Locatore può cedere il contratto a terzi. Il Conduttore non può cedere il contratto di Locazione Finanziaria, né può essere sub-locata a terzi l'imbarcazione oggetto di locazione finanziaria salvo il caso in cui utilizzi l'imbarcazione per l'attività commerciale di sublocazione.

Art. 12 Pegno e privilegi

L'imbarcazione non può essere oggetto di garanzia reale o personale da parte del Conduttore; il Conduttore ha l'obbligo di comunicare al Conduttore qualunque probabile o imminente pregiudizio sull'imbarcazione ed infine, in caso di sequestro o di pignoramento, ha l'obbligo di porre in essere ogni attività utile e necessaria finalizzata a fare in modo che venga riconosciuta la proprietà in capo al Locatore.

Art. 13. Riconsegna dell'imbarcazione

Nel caso in cui il contratto termini per risoluzione anticipata oppure senza che sia stato esercitato il diritto di riscatto il Conduttore ha l'obbligo di riconsegnare, a propria cura e spese, l'imbarcazione libera da persone e cose, con ogni pertinenza e accessorio, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione, in buono stato di conservazione e di manutenzione, regolarmente funzionante e in conformità alla descrizione fatta all'ottenimento della piena classe RINA, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

In caso di mancata o ritardata restituzione dell'imbarcazione, fermo restando il diritto del Locatore di perseguire il Conduttore penalmente per il reato di appropriazione indebita, il Conduttore è tenuto al pagamento di una penale pari a due trentesimi del canone mensile di locazione finanziaria per ogni giorno di ritardo nella restituzione, salvo il risarcimento del maggior danno anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 43 del D.L. 171/2005.

Art. 14 Diritto di Riscatto

L'articolo disciplina il diritto di riscatto che potrà essere esercitato dal Conduttore a far tempo da quando sarà decorso il termine finale della Locazione Finanziaria. Il Conduttore potrà acquistare l'imbarcazione nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte del Locatore a condizione che:

- abbia comunicato al Locatore, a mezzo di lettera raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della scadenza della locazione, di volersi avvalere del diritto di riscatto;
- abbia puntualmente e regolarmente versato ogni importo comunque dovuto al Locatore in base al Contratto di locazione finanziaria e abbia correttamente ottemperato a tutte le obbligazioni da esso derivanti;
- abbia pagato al Locatore, entro la scadenza del contratto, il prezzo di riscatto indicato al punto 8 delle Condizioni Particolari del Contratto di locazione finanziaria, oltre I.V.A. ai sensi di legge;
- si faccia carico di tutti gli oneri, spese e tasse inerenti il trasferimento della proprietà dell'imbarcazione.

Riscatto anticipato

Il Locatore, su richiesta del Conduttore, si riserva la facoltà insindacabile di concedere al Conduttore, il riscatto dell'imbarcazione anche in deroga e/o anticipatamente rispetto alle precedenti condizioni da sub a) a sub d), fatto salvo il versamento da parte del Conduttore di tutti i canoni residui e del prezzo di riscatto, oltre ad un ulteriore somma pari all'1% sul predetto ammontare (canoni residui + prezzo di riscatto), a titolo di indennizzo in favore del Locatore, per l'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 15 Risoluzione del Contratto e decadenza dal beneficio del termine

Il Locatore avrà la facoltà di risolvere il contratto di locazione sia nel caso d'inadempimento del venditore e prima di avere interamente corrisposto il prezzo dell'imbarcazione, sia nel caso in cui l'inadempimento sia riconducibile al Conduttore, nei casi che si richiamano a titolo esemplificativo:

- ritardo, di oltre cinque giorni, nel pagamento del canone;
- inadempimento di anche una delle obbligazioni indicate negli artt. 3,4,5,6,7,8,10,11 e 12 del contratto di Locazione Finanziaria;
- mancata rispondenza alla realtà di dati e informazioni forniti dal Conduttore al Locatore sulle sue condizioni patrimoniali e finanziarie;
- il Conduttore sia interessato da vicende quali insolvenza, protesti, procedure esecutive, fallimento o altre procedura concorsuali o liquidazione;
- cessione dell'imbarcazione ai creditori;
- modifiche sostanziali nella situazione giuridica, reddituale e patrimoniale del Conduttore o si riducano le garanzie esistenti all'inizio della locazione finanziaria.

Resta salva la facoltà del Locatore di non risolvere il contratto e chiederne invece l'adempimento.

Art. 16 Effetti della Risoluzione del contratto

Il presente articolo disciplina gli effetti della risoluzione unilaterale da parte del Locatore, a seconda che essa avvenga prima o dopo la consegna dell'imbarcazione.

In particolare in questa sede si segnala che qualora il contratto venga risolto dopo la consegna dell'imbarcazione, il Conducente sarà tenuto:

- a) alla riconsegna dell'imbarcazione al Locatore secondo i modi e termini indicati nell'art. 13 che precede;
- b) al pagamento di tutte le somme dovute al Locatore per canoni, interessi ed altri titoli già maturati e non ancora soddisfatti;
- c) al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art 17, fino all'integrale adempimento di quanto previsto in questo articolo;
- d) al risarcimento del danno che viene sin d'ora determinato, fatti salvi danni ulteriori, nella misura minima pari alla sommatoria dei canoni periodici non ancora maturati, aumentata del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione dell'acquisto finale e aggiornata al tasso pari alla media Euribor 365 a tre mesi del mese precedente la data di risoluzione del presente contratto, diminuito di un punto percentuale.

Prima riconsegna dell'imbarcazione di cui al punto a) che precede e previo pagamento di tutte le somme sopra indicate, il Conducente acquisisce il diritto al trasferimento della proprietà dell'imbarcazione, sempreché non siano state già attivate nei suoi confronti, da parte del Locatore, azioni in sede giudiziale come, a titoli esemplificativo e non esaustivo, atti di citazione, ricorsi per decreti ingiuntivi, provvedimenti cautelari, ecc.

Resta salvo, in qualsiasi ipotesi di risoluzione, il diritto del Locatore a chiedere il risarcimento per ulteriori danni subiti.

Art. 17 Interessi di mora

In caso di ritardo rispetto ai termini di pagamento di qualsiasi somma dovuta in ottemperanza alle obbligazioni previste dal presente contratto, matureranno a favore del Locatore, senza necessità di messa in mora, gli interessi sulle somme non corrisposte puntualmente pari al tasso EURIBOR 365, a tre mesi, aumentato di uno spread del 5%.

Rimane salvo il diritto del Locatore di chiedere il risarcimento del danno.

Art. 18 Oneri fiscali e spese

Sono integralmente a carico del Conducente tutte le spese, le imposte, anche di registro e tutti gli oneri comunque afferenti questo contratto, vigenti o che dovessero essere introdotti in futuro e anche qualora gli stessi avessero effetti retroattivi, ivi compresi i costi di immatricolazione dell'imbarcazione e quelli relativi alla dichiarazione di armatore.

Art. 20 Procedure di reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie

CGL aderisce all'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (in seguito "ABF") che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso all'autorità giudiziaria, il cui procedimento è disciplinato dall'art. 128-bis del T.U.B., dalla deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e dal provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2009) recante le "disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari".

La procedura è gratuita per il Cliente, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura (che viene rimborsato in caso di accoglimento del ricorso), la cui documentazione attestante l'avvenuto pagamento deve essere corredata al ricorso a pena di irricevibilità.

Il cliente prima di adire l'ABF deve presentare reclamo all'Ufficio Reclami di CGL. L'espletamento della fase di reclamo costituisce condizione preliminare e necessaria per adire l'ABF.

Il reclamo va inviato con lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato alla sede o alla succursale di CGL ove è intrattenuto il rapporto.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Se CGL dà ragione al Cliente, la stessa comunica i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla società) - può presentare un ricorso, redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF o reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, che può essere, alternativamente:

- a. inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla segreteria tecnica del collegio competente per zona territoriale o a qualunque Filiale della Banca d'Italia, che provvede a inoltrarlo senza indugio alla segreteria tecnica del collegio competente;
- b. presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra.

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro. Sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati (ad esempio, quelle riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo).

Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.

Il cliente che abbia proposto un ricorso all'ABF deve darne tempestiva comunicazione, inviando all'intermediario copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, entro 30 giorni dalla proposizione.

La decisione viene adottata entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica dell'ABF ha ricevuto le controdeduzioni dell'intermediario ovvero entro il termine entro il quale l'intermediario avrebbe dovuto presentare queste ultime.

Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso dell'istruzione preliminare, o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti; la sospensione è comunicata a entrambe le parti, unitamente alla fissazione di un termine massimo per la produzione delle integrazioni richieste.

Resta ferma la facoltà del Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.

Art 21 Foro competente

Il Foro Competente è quello di Milano, facendo salvi gli effetti degli artt. 1469 bis e ss del c.c. a tutela dei consumatori, per il caso che il Locatore stipuli un contratto per finalità estranee a quelle imprenditoriali.

Art. 22 Forma convenzionale ed elezione di domicilio

Le parti devono adottare la forma scritta per la regolamentazione di ogni aspetto del rapporto, conseguendone che ogni accordo o patto successivo e/o contrario al contenuto del Contratto di Locazione Finanziaria, non è valido né opponibile, se non concluso in forma scritta e convengono che ogni comunicazione debba essere effettuata nel domicilio indicato nel contratto.

Art. 23 Dichiarazione di utilizzo ai fini dell'applicazione dell'IVA sui canoni di Locazione finanziaria

Il Conducente richiede al Locatore il regime Iva applicabile ai canoni di locazione finanziaria in rapporto al utilizzo che intende fare dell'imbarcazione (uso privato o commerciale) e al tempo che prevede di utilizzare l'imbarcazione al di fuori delle acque territoriali (UE). Qualora il Conducente abbia difficoltà a valutare la permanenza delle imbarcazioni al di fuori delle acque comunitarie, può richiedere l'applicazione delle presunzioni ministeriali. Qualora invece il Conducente ritenga che la permanenza delle imbarcazioni al di fuori delle acque comunitarie sia inferiore o superiore a quella presunta dal Ministero delle Finanze può richiedere un trattamento iva commisurato a tali previsioni. Resta inteso che ogni rischio fiscale derivante da un accertamento in cui l'amministrazione finanziaria dimostri un utilizzo dell'imbarcazione in acque extra UE, inferiore a quello dichiarato o presunto, resta interamente a carico del Conducente.

5. LEGENDA

- **Locatore:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che concede il bene in locazione finanziaria;
- **Conduttore:** è il cliente debitore che utilizza il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- **Venditore:** è il soggetto che vende al Locatore l'imbarcazione scelta dal Conduttore per la locazione;
- **Consumatore:** nel c.d. "Leasing al consumo" è il Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta entro i limiti di importo previsti dalle normative vigenti;
- **Tasso di Leasing:** è il tasso interno di attualizzazione definito nella sezione 3;
- **Diritto di riscatto:** è la facoltà in forza della quale il Conduttore, alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato;
- **Valuta:** è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente per il beneficiario e per il pagatore;
- **Corrispettivo (totale) della locazione finanziaria:** è la somma del canone anticipato iniziale e dei canoni periodici
- **Canone anticipato iniziale:** è l'importo del canone iniziale che il Conduttore deve corrispondere prima della decorrenza della locazione finanziaria e che solitamente è superiore ai canoni periodici;
- **Canone (periodico):** è l'importo periodico del corrispettivo della locazione finanziaria;
- **Interessi di pre locazione:** sono gli interessi dovuti sugli importi anticipati dal Locatore al venditore prima della decorrenza della locazione, che eccedono il canone anticipato iniziale corrisposto dal Conduttore;
- **Interessi di mora:** sono gli interessi dovuti per il ritardato pagamento di una somma di denaro prevista dal contratto;
- **Foro:** è l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal Codice di Procedura civile.

6. INFORMAZIONI ULTERIORI

Il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Nel rispetto della normativa indicata, il nostro trattamento dei Suoi dati personali, inclusi quelli del soggetto per conto del quale eventualmente opera, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti spettanti a ciascun interessato.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. **i dati personali oggetto del trattamento** sono raccolti direttamente presso i clienti, i loro garanti e/o coobbligati a qualsiasi titolo, ovvero presso i terzi, sia a seguito di acquisizione di dati presso società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi, sia infine presso Sistemi di Informazione Creditizie per il monitoraggio dei rischi finanziari. I dati oggetto del trattamento sono gli stessi riportati nel contratto di locazione finanziaria con la nostra Società e possono essere integrati con quelli relativi alle vicende del rapporto, anche scaturenti da morosità, da inadempimento o dall'assoggettamento ad una procedura concorsuale o di liquidazione;
2. **le finalità** della raccolta e di ogni altro trattamento dei dati personali sono:
 - a) strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela (ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto, esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta del potenziale cliente; compilazione di anagrafiche, tenuta della contabilità, gestione amministrativa, fatturazione, gestione del credito; comunicazione dei dati a Sistemi di Informazioni Creditizie per la rilevazione dei rischi finanziari, gestione di sistemi di pagamento o incasso, recupero del credito o dei beni, contenimento dei rischi, ecc.); alla gestione dei rapporti con i garanti (inclusa l'informativa sull'andamento del rapporto principale);
 - b) connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa Comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo (ad esempio: Centrale dei Rischi Banca d'Italia, Centrale dei Rischi di Importo Contenuto (C.R.I.C.) gestita dalla S.I.A. ecc.);
 - c) finalità funzionali all'attività della società per le quali il cliente ha facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
 - rilevazione dal grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi a sull'attività svolta;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di terzi effettuata mediante lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario;
 - indagini di mercato ed elaborazioni statistiche;
3. **i dati sono trattati con strumenti elettronici o cartacei**, da persone espressamente incaricate dell'assolvimento di tali compiti, costantemente identificate, opportunamente istruite e rese edotte dei vincoli imposti dalla normativa. Vengono impiegate le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa di riferimento, atte a garantire la riservatezza dei dati trattati e, in particolare, ad evitare in qualsiasi momento l'indebito accesso da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato ovvero la loro perdita o distruzione accidentale. I dati sono conservati presso la Sede della nostra Società per il tempo prescritto dalle norme vigenti, incluse quelle civili e fiscali. Nell'Archivio Unico Informatico istituito per finalità di antiriciclaggio ai sensi della Legge 197/1991 i dati identificativi dei clienti vengono conservati per 10 anni decorrenti dalla data dell'operazione di pagamento o di chiusura del rapporto;
4. **il conferimento dei dati personali può essere sia facoltativo sia obbligatorio**; pertanto, l'eventuale rifiuto di fornire i dati personali può comportare il mancato accoglimento della richiesta di finanziamento o la mancata prosecuzione del rapporto. Con riguardo alle finalità individuate nel precedente punto 2) si fa presente che il conferimento dei dati:
 - è facoltativo per i trattamenti connessi e strumentali alla gestione ed esecuzione dei rapporti di cui al punto a). Un eventuale rifiuto al loro conferimento potrebbe essere causa di impedimento all'instaurarsi del rapporto stesso ovvero potrebbe essere valutato negativamente ai fini del merito del credito;
 - è obbligatorio per i trattamenti connessi agli obblighi di legge di cui al punto b). Un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce l'instaurarsi di ogni rapporto;
 - è facoltativo per i trattamenti funzionali all'attività della società di cui al punto c). Un eventuale rifiuto al loro conferimento non pregiudica il perfezionamento del rapporto contrattuale.

Per l'esercizio della propria attività nonché per l'esecuzione di oneri ed obblighi strettamente correlati alla medesima ovvero ai contratti stipulati con la clientela, i dati personali oggetto dei trattamenti di cui è titolare la nostra Società vengono comunicati ad altri soggetti il cui intervento è strettamente funzionale all'incarico affidato, non comportando, quindi, un autonomo trattamento; pertanto, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato preposto al loro trattamento delle seguenti categorie di soggetti: sistemi di informazioni creditizie, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, imprese di assicurazione, broker assicurativi, società di revisione, agenzie di pratiche auto, fornitori di beni e servizi, imprese di recupero crediti, avvocati e ragionieri/commercialisti, periti, società di studi, consulenza e ricerche di mercato, società di archiviazione, anche ottica, banche con le quali la nostra Società intrattiene rapporti per l'esecuzione delle disposizioni di addebito (RID) e per le disposizioni di bonifico, società partecipate e/o controllate. L'elenco completo e dettagliato di tali soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la Società, nel quale è altresì indicato, se nominato, l'eventuale responsabile di ogni singolo trattamento;

1. i dati di cui sopra potranno, altresì, essere trasferiti, nella misura strettamente necessaria per il rispetto della normativa e delle disposizioni contrattuali applicabili, a società per la cartolarizzazione di crediti, a società di factoring e ad altri soggetti che dovessero rendersi cessionari del credito da noi vantato nei Vostri confronti, nonché ai relativi mandatari e consulenti;

Il titolare del trattamento è: **CGL ITALIA S.p.A.** Via Guglielmo Silva 34 - Milano, cap 20124.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI

Modalità

Gentile Cliente,

per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre Banche o Finanziarie a cui Lei chiederà un prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il *fac-simile* presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla ns. società e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

CGL ITALIA S.p.A.

Via Guglielmo Silva 34 - Milano, cap 20124
Tel. 02-97069901 - Fax_02-97069649

CENTRALE RISCHI - ASSILEA

Piazzale Ezio Tarantelli 100 - 00144 Roma
Tel. 06 9970361 - Fax 06 45440739

CRIF S.p.A.

Via Montebello 2/2 - 40121 Bologna
Tel. 051/6458900 - Fax 051/6458940

EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A.

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Tel. 06 454861 - Fax 06 45486480

CERVED B.I. SPA

Via G.B. Morgagni 30/H - 00161 Roma
Tel. n. verde: 848788836 - Fax 06 44 110 764

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra Società per tutto ciò che è necessario a gestire il finanziamento e ad adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di Deontologia e di buona condotta (Gazzetta Ufficiale n.300 del 23/12/2004; disponibile sul sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi Operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la riservatezza dei dati stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Estremi identificativi dei gestori dei sistemi di informazioni creditizie

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring). Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

ASSILEA (ESTREMI IDENTIFICATIVI): sede legale in Roma Piazzale Ezio Tarantelli 100 - 00144 Roma; Tel. 06 9970361 - Fax 06 45440739 - Sito Internet: <http://www.assilea.it> TIPOLOGIA DISISTEMA: positivo e negativo. PARTECIPANTI: Banche iscritte all'Albo di cui all'art.13 del D.Lgs.1/9/1993 n. 385 (T.U.B. - Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia), Società finanziarie (art.65,par.1,lett.a) e b) del T.U.B.), Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del T.U.B. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: il tempo necessario agli scopi per i quali sono raccolti e successivamente trattati. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si.

C.R.I.F. S.p.A. (ESTREMI IDENTIFICATIVI): sede legale in Bologna, Ufficio relazioni con il Pubblico - Via Montebello 2/2 - 40121 Bologna, Fax: 051/6458940 - Tel. 051/6458900 - Sito Internet: www.consumatori.crif.com. TIPOLOGIA DI SISTEMA: positivo e negativo. PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, Soggetti privati che nell'esercizio di una attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice di Deontologia (v.tabella sottoriportata). USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: no. ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari Paesi europei ed extra europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre Società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro Paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco dei sistemi esteri convenzionati disponibile al sito www.crif.com)

EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A. (ESTREMI IDENTIFICATIVI): sede legale in Roma. Servizio Tutela Consumatori - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, Tel. 06 454861 - Fax 06 45486480 - Sito Internet www.experiangroup.com. TIPOLOGIA DISISTEMA: positivo e negativo. PARTECIPANTI: Banche iscritte all'Albo di cui all'art.13 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 (T.U.B. - Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia), Società finanziarie (art.65, par.1,lett.a) e b) del T.U.B.), Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del T.U.B. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: il tempo necessario agli scopi per i quali sono raccolti e successivamente trattati. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI.

CERVED B.I. S.p.A. (ESTREMI IDENTIFICATIVI) con sede in Roma, Ufficio Privacy - Via G.B. Morgagni 30/H, - 00161; Fax: 06 44 110 764; - Tel. n. verde: 848788836 - sito Internet: www.cerved.com - e-mail: privacy@cerved.com. TIPOLOGIA DI SISTEMA: positivo e negativo. PARTECIPANTI: banche ed intermediari finanziari. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia (vedere tabella sotto riportata). USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si. ALTRO: Cerved Business Information SpA effettua altresì in ogni forma (anche dunque mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Tempi di conservazione dei dati

Richieste di finanziamento	6 mesi , qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
Morosità di 2 rate o di 2 mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
Eventi negativi (morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del Codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il sito del garante www.garanteprivacy.it)

Conoscenza, correzione ed integrazione dell'informativa

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra Società CGL ITALIA S.p.A. - Direzione Generale - Via Guglielmo Silva 34 - Milano, cap 20124 - fax 02-97069649 oppure ai Gestori dei Sistemi di Informazioni Creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 8 del Codice Deontologico sui sistemi di informazioni creditizie e art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali che per Sua comodità di seguito riproduciamo integralmente in allegato:

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*

- a) *dell'origine dei dati personali;*
- b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
- c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
- e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*

3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*

- a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
- b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
- c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*

4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*

- a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
- b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".*